

345.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Interpellanze urgenti</b> .....	7
Missioni valedoli nella seduta del 23 aprile 1998 .....	5	(Sezione 1 - Collegamenti aerei con la Sardegna) .....	9
Progetti di legge (Annunzio) .....	5	(Sezione 2 - Manifestazione a favore della terapia Di Bella) .....	10
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissioni di un documento) .....	5	<b>Disegno di legge n. 3593</b> .....	11
Difensore civico (Trasmissioni di documenti) .....	6	(Sezione 1 - articoli 1, 2, 3 e 4) .....	13
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .....	6	<b>Progetto di legge costituzionale n. 3931</b> .....	15
Nomine ministeriali (Comunicazione) .....	6	(Sezione 1 - emendamenti accantonati agli articoli 57, 55 e 56) .....	17
Atti di controllo e di indirizzo .....	6	(Sezione 2 - articolo 59 ed emendamenti) .	27

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valedoli  
nella seduta del 23 aprile 1998.**

Albertini, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Cangemi, Corleone, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Iotti, Leoni, Maccanico, Mattioli, Montecchi, Olivo, Pennacchi, Polenta, Prodi, Risari, Rodeghiero, Sales, Sinisi, Soriero, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

*(Componenti il Comitato  
della Commissione bicamerale).*

Berlusconi, Boato, Armando Cossutta, D'Alema, D'Amico, Fontan, Mattarella, Mussi, Nania, Tatarella, Urbani.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Albertini, Amoruso, Andreatta, Bindi, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Cangemi, Corleone, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Iotti, Ladu, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Muzio, Olivo, Pennacchi, Polenta, Prodi, Risari, Rodeghiero, Sales, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annuncio di proposte di legge.**

In data 22 aprile 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TABORELLI: « Norme per la realizzazione del collegamento stradale Como-Varese » (4801);

PICCOLO ed altri: « Disposizioni in materia di inquadramento del personale amministrativo laureato del Servizio sanitario nazionale » (4802);

TRANTINO ed altri: « Istituzione del ruolo unico professionale del personale dipendente da pubbliche amministrazioni che svolge attività tecnico-scientifiche o di ricerca » (4803);

LAVAGNINI: « Proroga della durata in carica degli organismi della rappresentanza militare » (4804);

SCALIA: « Modifica all'articolo 29-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di devoluzione dei premi non riscossi delle lotterie nazionali in favore della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della fruizione dei parchi e delle aree protette » (4805).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 20 aprile 1998, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 26 marzo 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica,

sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

#### **Trasmissione dal difensore civico della regione autonoma Valle d'Aosta.**

Il difensore civico della regione autonoma Valle d'Aosta, con lettera in data 10 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico della regione autonoma Valle d'Aosta riferita al periodo 28 maggio 1997-5 marzo 1998 (doc. CXXVIII, n. 2/1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal difensore civico della regione Liguria.**

Il difensore civico della regione Liguria, con letterata in data 22 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico della regione Liguria riferita all'anno 1997 (doc. CXXVIII, n. 1/11).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 11 e 14

della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'ente tabacchi italiani.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 maggio 1998.

#### **Comunicazione di nomine ministeriali.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 22 aprile 1998, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha dato comunicazione delle seguenti nomine, che sono state trasmesse alle Commissioni sottoindicate:

dottor ingegner Donato CARLEA e dottor ingegner Aldo MANCURTI a dirigenti generali del Ministero dei lavori pubblici, nel ruolo dei dirigenti di magistrato alle acque e provveditorati alle opere pubbliche (alla VIII Commissione Ambiente);

professor Leonardo CARRATO a dirigente generale nel ruolo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (alla XI Commissione Lavoro).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*INTERPELLANZE URGENTI*

---

**(Sezione 1 - Collegamenti aerei  
con la Sardegna)**

**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere - premesso che:

il trattato di Amsterdam, all'articolo 130/a, riconosce alla Sardegna la condizione di insularità e consente allo Stato interventi attivi per eliminare gli svantaggi di tale condizione;

il processo di liberalizzazione dell'attività di trasporto aereo normato dalla Unione europea è pienamente operante dal 1° aprile 1997;

la liberalizzazione non ha inciso positivamente sulla qualità dei collegamenti aerei da e per la Sardegna;

in particolare, nel periodo invernale si assiste ad una forte limitazione dell'offerta di trasporto, ben oltre la flessibilità necessaria per garantire la gestione economica di una rotta;

i collegamenti Sardegna-continente sono gestiti da Alitalia, con posizione di vettore praticamente esclusivo, attraverso gli scali di Cagliari e Alghero; da Meridiana attraverso lo scalo di Olbia con posizione di vettore esclusivo;

questa situazione di duopolio non genera concorrenza fra i due vettori;

i due vettori hanno aumentato in questi giorni, contemporaneamente, le tariffe;

con quest'ultimo aumento, nel triennio, si è avuta una variazione in più del 30 per cento;

l'aumento è ancora più incomprensibile se si considera che Alitalia e Meridiana hanno chiuso il 1997 con utili elevati -:

quali iniziative intenda mettere in atto per:

fare annullare alle due compagnie gli ultimi, immotivati, aumenti tariffari;

verificare i costi effettivi dei vettori per valutare la congruità delle tariffe;

superare la situazione di posizione dominante di Alitalia e Meridiana, verificando se esiste tra le due compagnie un accordo di cartello, per procedere invece ad una reale apertura del mercato eliminando eventuali ostacoli che impediscono o frenano la concorrenza;

valutare l'opportunità di applicare alla situazione della Sardegna l'articolo 4 del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio europeo;

attuare altre iniziative, quali l'abbattimento dell'IVA, e la riduzione degli oneri per tasse aeroportuali a carico dei vettori al fine di contenere le tariffe;

attuare gli impegni assunti dal Governo, in merito alla problematica della continuità territoriale Sardegna-continente, con l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 0/4355/IX/2.

(2-01043) « Attili, Cherchi, Cappella, Caruano, Dedoni, Michelangeli, Ortolano, Bova, Basso, Zaggatti, Carboni, Meloni, De Murtas, Sbarbati, Panattoni, Faggiano, Altea, Bielli, Alo-

sio, Buglio, Vignali, Giulietti, Nappi, Fredda, Manca, Gatto, Gasperoni, Duca, Raffaldini, De Piccoli ».

(15 aprile 1998)

**(Sezione 2 – Manifestazione a favore della terapia Di Bella)**

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della sanità e dell'interno, per sapere – premesso che:

sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 aprile 1998, si è svolta a Roma, in Largo Chigi, sotto la Presidenza del Consiglio dei ministri, una manifestazione popolare organizzata e promossa dalle associazioni che operano a favore della terapia Di Bella contro il cancro;

nelle giornate della manifestazione si sono verificati anche diversi incidenti che hanno causato il ferimento di diversi manifestanti, i quali hanno prolungato la loro iniziativa avendo avuto dal Governo risposte negative circa la possibilità di un incontro per illustrare il significato della loro iniziativa di protesta;

nella giornata di lunedì il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Micheli, ha ricevuto una delegazione delle associazioni pro-Di Bella; nel contempo il Ministro della sanità dichiarava all'ANSA che non avrebbe svolto alcuna trattativa con i manifestanti in quanto esiste già un decreto per la sperimentazione della terapia Di Bella –:

quali iniziative intendano prendere i Ministri interpellati a seguito della manifestazione popolare;

quali iniziative abbia assunto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e per quali motivi il Ministro della sanità abbia assunto un atteggiamento di ferma chiusura nei riguardi anche di tanti e tanti cittadini che, incatenati in Largo Chigi, avevano manifestato, anche di notte, in difesa della libertà di cura;

se esista un doppio binario fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che tratta con i manifestanti, e il Ministero della sanità, che, secondo dichiarazione del Ministro Bindi, rifiuta ogni contatto, incontro e rapporto, con quanti manifestano ogni giorno per la libertà di cura a favore della terapia del professor Di Bella.

(2-01056) « Tatarella, Gramazio, Conti ».  
(22 aprile 1998)

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LETTONE, FATTO A RIGA IL 23 OTTOBRE 1996 (3593)*

---

**(A.C. 3593 — Sezione 1)****ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-  
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL  
GOVERNO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica lettone, fatto a Riga il 23 ottobre 1996.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 473 milioni per l'anno 1997, in lire 463 milioni per l'anno 1998 ed in lire 473 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE DELLA  
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)*

---

**(A.C. 3931 - sezione 1)**

EMENDAMENTI ACCANTONATI ALL'ARTICOLO 57, QUARTO COMMA, ALL'ARTICOLO 55 ED ALL'ARTICOLO 56.

*Sopprimere il quarto comma.*

*Conseguentemente, dopo il quinto comma dell'articolo 58 aggiungere i seguenti:*

L'Assemblea di ciascuna Regione può promuovere, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, l'estensione della propria autonomia secondo forme e condizioni particolari, nell'ambito delle quali può essere attribuita alla potestà legislativa della Regione stessa la disciplina delle seguenti materie:

- a) ordine pubblico e sicurezza;
- b) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
- c) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;
- d) poste e telecomunicazioni;
- e) tutela del risparmio e mercati finanziari;
- f) istruzione, università e professioni;
- g) ricerca scientifica e tecnologica;
- h) trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo della sostanze alimentari;
- i) tutela e sicurezza del lavoro;
- j) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

k) protezione civile;

l) ordinamento sportivo.

Il testo deliberato dall'Assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere, nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'Assemblea regionale, la cui composizione è determinata dall'Assemblea stessa contestualmente all'approvazione della deliberazione di cui al quinto comma. La Commissione elabora entro tre mesi il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie indicate nelle lettere a), b), c), d), ed e) del sesto comma. Qualora la delegazione esprima il proprio accordo su tale testo, lo stesso è sottoposto alla popolazione della Regione mediante referendum ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge alle Assemblee delle Camere.

**57. 47.**

Pisanu.

*Sopprimere il quarto comma.*

**\*57. 31.**

Turroni, Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

*Sopprimere il quarto comma.*

**\*57. 44.**

Nardini.

*Sopprimere il quarto comma.*

**\*57. 51.**

Diliberto, De Murtas, Bertinotti.

*Sopprimere il quarto comma.*

**\*57. 55.**

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

*Sopprimere il quarto comma.*

**\*57. 39.** (S. 58. 31)

Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Er-rigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Matacena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Tadorelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 57. 82 DELLA  
COMMISSIONE

*Dopo la parola: autonomia aggiungere le seguenti: e le risorse necessarie per attuarle.*

**0. 57. 82. 15.**

De Biasio Calimani, Giuliotti, Cennamo, Bonito, De Piccoli, Chiavacci, Cappella, Di Stasi, Di Capua, Raffaldini, Mario Pepe, Occhionero, Caccavari, Scantamburlo, Corsini, Bru-

nale, Piccolo, Niedda, Caruano, Chiamparino, Ruz-zante.

*Dopo le parole: particolari di autonomia aggiungere le seguenti: , previste per le Regioni a statuto speciale,*

**0. 57. 82. 30.**

Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

*Sopprimere le parole: che non concernono le materie di cui al primo comma dell'articolo 58.*

**0. 57. 82. 23.**

Comino, Fontan.

*Sostituire le parole da: che non concernono fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: possono essere stabilite anche per altre regioni sulla base di progetti di legge deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive assemblee. I progetti possono prevedere, individuando le corrispondenti risorse finanziarie nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, l'attribuzione alla Regione della potestà legislativa nelle seguenti materie: tutela del risparmio e mercati finanziari; coordinamento funzionale delle forze di polizia; giurisdizione e ordinamento giudiziario amministrativo territoriale; tutela dei beni culturali e ambientali; legislazione elettorale, organi di organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Il progetto deliberato dall'assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un eguale numero di componenti di entrambe le Camere, nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispec-*

chiare la proporzione dei gruppi di ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'assemblea regionale la cui composizione è determinata dall'assemblea stessa, contestualmente alla deliberazione del progetto. La Commissione elabora ed approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i limiti ed i principi fondamentali nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 58 attribuite alla potestà legislativa della Regione. Qualora la delegazione dell'assemblea regionale esprima il proprio accordo sul testo approvato dalla Commissione, lo stesso è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum* ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge dalle Assemblee delle Camere. In mancanza del predetto accordo, il testo elaborato dalla Commissione speciale viene esaminato dalle Assemblee delle Camere e, qualora approvato da entrambe a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum*. Il progetto non è promulgato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

**0. 57. 82. 2.** (nuova formulazione)

Pisanu, Calderisi.

*Sostituire le parole da:* che non concernono fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: possono essere stabilite anche per altre regioni sulla base di progetti di legge deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive assemblee. I progetti possono prevedere l'attribuzione alla regione della potestà legislativa in materie comprese tra quelle indicate al primo e secondo comma dell'articolo 58, individuando le corrispondenti risorse nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62. Il progetto deliberato dall'assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un eguale nu-

mero di componenti di entrambe le Camere, nominate dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi di ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'assemblea regionale la cui composizione è determinata dall'assemblea stessa, contestualmente alla deliberazione del progetto. La Commissione elabora ed approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 58 attribuite alla potestà legislativa della regione. Qualora la delegazione dell'assemblea regionale esprima il proprio accordo sul testo approvato dalla Commissione, lo stesso è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum* ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge dalle Assemblee delle Camere. In mancanza del predetto accordo, il testo elaborato dalla Commissione speciale viene esaminato dalle Assemblee delle Camere e, qualora approvato da entrambe a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, è sottoposto alla popolazione della regione mediante *referendum*. Il progetto non è promulgato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

**0. 57. 82. 3.**

Pisanu.

*Sostituire le parole da:* che non concernono fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: possono essere attribuite anche ad altre Regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti debbono contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguirli.

La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della

Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.

Lo Stato, su richiesta di una o più Regioni, può altresì delegare con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi della delega sono stabiliti con legge approvata dalle due Camere.

**0. 57. 82. 5.**

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, De Piccoli, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Crema, Castellani, Folenena, De Biasio Calimani, Maggi, Monaco, Valetto Bitelli, Voglino.

*Sostituire le parole da:* che non concernono *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti:* possono essere attribuite anche ad altre regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti possono prevedere l'attribuzione alle Regioni della funzione normativa in materie di competenza dello Stato e debbono comunque contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguirli.

La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria,

nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.

**0. 57. 82. 4.**

Bressa, De Piccoli, Crema, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Pistelli, Voglino, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Castellani, Folenena, De Biasio Calimani, Maggi, Monaco, Valetto Bitelli, Cerulli Irelli.

*Sostituire le parole da:* che non concernono *fino a:* intesa con la regione interessata *con le seguenti:* , previste o vigenti per le regioni a statuto speciale, sono riconosciute e disposte anche per le altre Regioni, su iniziativa e proposta della regione interessata. Lo Stato, su richiesta di una o più Regioni, può altresì trasferire con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza previste dall'articolo 58. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi sono stabiliti con legge approvata dal Senato delle regioni.

**0. 57. 82. 20.**

Comino, Fontan.

*Sostituire le parole da:* che non concernono *fino a:* disposizioni dell'articolo 62 *con le seguenti:* possono essere stabilite anche per le altre regioni con legge approvata dalle due Camere su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62. Sono escluse le materie di cui al primo comma dell'articolo 58, ad eccezione delle seguenti materie, comunque nel rispetto dei principi ed entro i limiti stabiliti con legge dello Stato: tutela del risparmio e mercati finanziari; coordinamento funzionale delle forze di polizia; giurisdizione e ordinamento giudiziario amministrativo territoriale; legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

**0. 57. 82. 33.**

Pisanu.

*Sostituire le parole da:* che non concernono *fino a:* disposizioni dell'articolo 62 *con le seguenti:* possono essere stabilite anche per le altre regioni con legge approvata dalle due Camere su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62. Sono escluse le materie di cui al primo comma dell'articolo 58, ad eccezione della giurisdizione e dell'ordinamento giudiziario amministrativo territoriale, comunque nel rispetto dei principi ed entro i limiti stabiliti con legge dello Stato.

**0. 57. 82. 34.**

Pisanu.

*Sostituire le parole da:* che non concernono *fino a:* disposizioni dell'articolo 62 *con le seguenti:* possono essere stabilite anche per le altre regioni con legge approvata dalle due Camere su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62. Sono escluse le materie di cui al primo comma dell'articolo 58, ad eccezione del coordinamento funzionale delle forze di polizia, comunque nel rispetto dei principi ed entro i limiti stabiliti con legge dello Stato.

**0. 57. 82. 35.**

Pisanu.

*Sostituire le parole da:* che non concernono *fino a:* disposizioni dell'articolo 62 *con le seguenti:* possono essere stabilite anche per le altre regioni con legge approvata dalle due Camere su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62. Sono escluse le materie di cui al primo comma dell'articolo 58, ad eccezione della tutela del risparmio e dei mercati finanziari, comunque nel rispetto dei principi ed entro i limiti stabiliti con legge dello Stato.

**0. 57. 82. 36.**

Pisanu.

*Sostituire le parole da:* che non concernono *fino a:* disposizioni dell'articolo 62

*con le seguenti:* possono essere stabilite anche per le altre regioni con legge approvata dalle due Camere su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62. Sono escluse le materie di cui al primo comma dell'articolo 58, ad eccezione della legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, comunque nel rispetto dei principi ed entro i limiti stabiliti con legge dello Stato.

**0. 57. 82. 37.**

Pisanu.

*Dopo le parole:* dell'articolo 58 *aggiungere le seguenti:* ad esclusione delle materie: tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, territorio, alimentazione, istruzione, università, grandi reti di trasporto, ordinamento della comunicazione, produzione e distribuzione nazionale dell'energia.

**0. 57. 82. 32.**

Paissan, Turrone, Procacci.

*Sostituire le parole da:* per le altre Regioni con legge *fino a:* sulla base di intesa con la Regione interessata *con le seguenti:* per le altre Regioni, con legge costituzionale approvata dalle due Camere, su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62. Le leggi costituzionali recanti forme e condizioni particolari di autonomia per le Regioni sono adottate dalle due Camere con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

**0. 57. 82. 26.**

Grimaldi.

*Sopprimere le parole:* con legge approvata dalle due Camere.

**0. 57. 82. 24.**

Comino, Fontan.

*Sopprimere le parole da:* su iniziativa sino alla fine dell'emendamento 57.82.

**0. 57. 82. 14.**

Diliberto, Grimaldi.

*Sopprimere le parole:* , nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62,

**0. 57. 82. 27.** (ex 0. 57. 82. 7)

Comino, Fontan.

*Sopprimere le parole da:* Le leggi recanti forme fino a intesa con la Regione interessata.

**0. 57. 82. 25.**

Comino, Fontan.

*Sostituire le parole:* sono approvate dalle con le seguenti: devono essere approvate dalle.

**0. 57. 82. 29.**

Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

*Sopprimere le parole:* d'intesa con la Regione interessata.

**0. 57. 82. 31.**

Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Le leggi di cui al presente comma non sono sottoposte al referendum previsto dall'articolo 138.

**0. 57. 82. 6.**

Bressa, De Piccoli, Crema, Ruzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Pistelli, Voglino, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Castellani, Folenà, De Biasio Calimani, Maggi, Monaco, Valetto Bitelli, Cerulli Irelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora una Regione deliberi un progetto di nuovo statuto speciale che si conforma a quello di altra Regione già precedentemente approvato o vigente, il Parlamento non può negarne l'approvazione, ma solo rinviarlo alla Regione per le parti eventualmente difformi. La Regione che ritenga illegittimo il diniego di approvazione può ricorrere alla Corte costituzionale contro la delibera parlamentare.

**0. 57. 82. 16.**

Comino, Fontan.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora una Regione deliberi un progetto di nuovo statuto speciale che si conforma a quello delle altre Regioni già precedentemente approvati o vigenti, il Parlamento non può negarne l'approvazione, ma solo rinviarlo alla Regione per le parti eventualmente difformi. La Regione che ritenga illegittimo il diniego di approvazione può ricorrere alla Corte costituzionale contro la delibera parlamentare.

**0. 57. 82. 22.**

Comino, Fontan.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Qualora un Parlamento regionale lo richieda, e previo referendum tra gli elettori della Regione, le medesime forme e condizioni particolari di autonomia previste ai sensi del periodo precedente per una determinata Regione, sono riconosciute anche a quella richiedente.

**0. 57. 82. 1.**

D'Amico, Manca.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Forme e condizioni particolari di autonomia, previste o vigenti per le regioni a statuto speciale, sono riconosciute e disposte anche per le altre Regioni, su iniziativa e proposta della regione interessata.

**0. 57. 82. 10.**

Comino, Fontan.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
Lo Stato, su richiesta di una o più Regioni, può altresì delegare con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi della delega sono stabiliti con legge approvata dalle due Camere.

**0. 57. 82. 17.**

Comino, Fontan.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
Lo Stato, su richiesta di una o più Regioni, può altresì trasferire con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza previste dall'articolo 58. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi sono stabiliti con legge approvata dal Senato delle regioni.

**0. 57. 82. 21.**

Comino, Fontan.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'Unione europea, le Regioni, di intesa con le Comunità locali, tutelano le minoranze linguistiche e a tal fine possono proporre statuti speciali idonei a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali e le tradizioni di queste popolazioni. Sono fatte salve le posizioni particolari di autonomia garantite da accordi internazionali.

**0. 57. 82. 28.**

Comino, Fontan.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'Unione europea, le Regioni, di intesa con le Comunità locali, tutelano le minoranze linguistiche e a tal fine possono proporre statuti speciali idonei a salva-

guardare e valorizzare i patrimoni culturali e le tradizioni di queste popolazioni.

**0. 57. 82. 18.** (ex 0. 57. 82. 12)

Comino, Fontan.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
La potestà legislativa è ripartita tra le Province, le Regioni e lo Stato.

**0. 57. 82. 19.** (ex 0. 57. 82. 11)

Comino, Fontan.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
La potestà legislativa è ripartita tra i Comuni, le Regioni, lo Stato federale dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

**0. 57. 82. 13.**

Comino, Fontan.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Forme e condizioni particolari di autonomia, che non concernono le materie di cui al primo comma dell'articolo 58, possono essere stabilite anche per le altre Regioni, con legge approvata dalle due Camere su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62.

La legge è approvata dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa con la Regione interessata ed è sottoposta a *referendum* limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

**57. 82.** (nuova formulazione del 21 aprile 1998)

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Le Regioni godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti adottati con legge costituzionale.

**57. 38.** (S. 58. 32 e S. 58. 102)

Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Matacena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Tadorelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Alle regioni che lo richiedono, con legge costituzionale, devono essere estese le forme e le condizioni particolari di autonomia previste per le regioni a statuto speciale.

**57. 63.**

Teresio Delfino, Sanza, Volontè.

*Sostituire il quarto comma con i seguenti:*

Forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite anche ad altre regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti debbono contenere l'indicazione degli obiettivi per-

seguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguirli.

La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.

Lo Stato, su richiesta di una o più Regioni, può altresì delegare con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi della delega sono stabiliti con legge approvata dalle due Camere.

**57. 40.**

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

*Sostituire il quarto comma con i seguenti:*

Forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite anche ad altre regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti debbono contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguirli.

La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.

**57. 41.**

Bressa, De Piccoli, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Pe-

ruzza, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Crema, Castellani, Folena, De Biasio Calimani.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per altre regioni. I relativi progetti di legge sono proposti con l'approvazione della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale e del Consiglio regionale delle autonomie locali, e possono prevedere l'attribuzione alla regione anche della potestà legislativa in materie comprese nell'articolo 58, commi primo e secondo.

**57. 34.**

D'Alema.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Condizioni particolari di autonomia possono essere conferite, anche in deroga alla disciplina prevista dagli articoli seguenti, a ciascuna Regione. Il progetto di statuto speciale deliberato a maggioranza dei due terzi dei componenti il Parlamento regionale, è sottoposto a *referendum* regionale ed approvato dal Parlamento con legge costituzionale. La medesima disciplina si applica per le modifiche degli statuti speciali.

Qualora una Regione deliberi un progetto di nuovo statuto speciale che si conforma a quello di altra Regione già precedentemente approvato il Parlamento non può negarne l'approvazione, ma solo rinviarlo alla Regione per le parti eventualmente difformi. La Regione che ritenga illegittimo il diniego di approvazione può ricorrere alla Corte costituzionale contro la delibera parlamentare.

**57. 33.**

D'Amico.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Condizioni particolari di autonomia, possono essere conferite, in deroga alla disciplina prevista dagli articoli seguenti, a ciascuna Regione. A tale fine il Parlamento approva una legge costituzionale conforme al progetto approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti il Parlamento regionale, e previo *referendum* approvativo da parte della maggioranza della popolazione della Regione. La Regione interessata può richiedere, ai fini dell'elaborazione del progetto di legge costituzionale, che sia convocata una conferenza Stato-Regione formata in modo paritetico da membri del Parlamento nazionale e regionale. Nel caso in cui la conferenza adotti un testo comune, le deliberazioni di cui al presente articolo sono assunte a maggioranza assoluta. La medesima disciplina si applica per le modifiche degli statuti costituzionali.

**57. 45. (C. 58. 28.)**

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Le regioni a statuto ordinario possono acquisire lo *status* di regione a statuto speciale, adottando statuti con forme particolari di autonomia; tali statuti dovranno essere deliberati dal consiglio regionale con la maggioranza di tre quarti dei componenti ed approvati dal Parlamento con legge costituzionale, la quale potrà portare modifiche al testo deliberato dalla regione.

**57. 59.**

Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'Unione europea, le Regioni, di intesa con le Comunità locali, tutelano le minoranze linguistiche e a tal fine possono proporre statuti speciali idonei a salva-

guardare e valorizzare i patrimoni culturali e le tradizioni di queste popolazioni. Sono fatte salve le posizioni particolari di autonomia garantite da accordi internazionali.

**57. 48.**

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'Unione europea, le Regioni, di intesa con le Comunità locali, tutelano le minoranze linguistiche e a tal fine possono proporre statuti speciali idonei a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali e le tradizioni di queste popolazioni.

**57. 49.**

Fontan, Alborghetti, Anghinoni.

*Al quarto comma, dopo la parola: disciplinate aggiungere le seguenti: secondo i rispettivi statuti speciali,*

**57. 42.**

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

*Al quarto comma, sostituire le parole: costituzionali possono con le seguenti: regionali devono.*

**57. 50.**

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al quarto comma, sopprimere la parola: particolari.*

**57. 36.**

Malavenda.

*Al quarto comma, sopprimere la parola: anche.*

**57. 37.**

Malavenda.

*Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: o enti territoriali.*

**57. 43.**

Paissan, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia.

*Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: e gli eventuali provvedimenti di natura finanziaria ad essa connessi.*

**57. 54.**

De Biasio Calimani, Rotundo, Mastroluca, Stanisci, Orlando, Occhionero, Caruano, Valetto Bitelli, Saonara.

*Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Le leggi non sono sottoposte al referendum previsto dall'articolo 138.

**\*57. 35.**

Mussi, Folena, Mancina, Soda, De Piccoli, Sabattini, Corsini, Campatelli, Bracco, Pezzoni, Signorino, Ranieri, Chiamparino, Iotti.

*Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Le leggi non sono sottoposte al referendum previsto dall'articolo 138.

**\*57. 50.**

Bressa, De Piccoli, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Crema, Castellani, Folena, De Biasio Calimani.

*Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

A tali leggi costituzionali non si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 138.

**57. 57.**

Boato.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La regione esercita le potestà legislative e regolamentari ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

**57. 27.** (S. 57. 600)

Fontan.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La potestà legislativa è ripartita tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato.

**57. 28.** (S. 57. 6)

Comino, Fontan, Fontanini, Maroni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La potestà legislativa è ripartita fra i comuni, le regioni, lo Stato federale dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

**57. 32.** (S. 57. 601)

Gnaga.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Gli statuti speciali sono adottati e modificati su proposta di ciascuna assemblea regionale e previa intesa con tale organo sul testo approvato da entrambe le Camere nella prima lettura. Le modifiche così approvate non possono essere sottoposte ad alcuna forma di referendum nazionale.

**57. 30** (C. 58. 15.)

Acierno.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Con legge costituzionale possono essere disciplinate forme e condizioni particolari

di autonomia per le città metropolitane con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

**57. 56.**

Siniscalchi, Petrella, Giannotti.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

Sarà costituito con legge costituzionale l'ente autonomo territoriale "Città di Roma" avente natura di regione a statuto speciale e comprendente il territorio del Comune di Roma e di altri comuni ad esso collegati geograficamente e funzionalmente, la stessa legge costituzionale ne determinerà il territorio, le strutture amministrative interne e le particolari norme relative alla natura di Roma capitale della Repubblica italiana ed alla presenza nel suo ambito della Città del Vaticano e della Santa Sede.

**57. 60.**

Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

I rapporti tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione.

**55. 130.**

Bielli, Crucianelli, Nappi, Vignali, Sciacca, Altea, Bolognesi, Guerra, Voza, Buffo, Gambale, Novelli, Fumagalli, Guerra, Sica, Dameri, Bielli, Schmid, Peruzza, Attili, Duca, Gasperoni, Scrivani, Panattoni, Giardiello, Bandoli.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

I rapporti tra le amministrazione dello Stato, Regioni ed autonomie locali si ispirano al principio di leale cooperazione.

**55. 73.** (ex C. 55. 11)

Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

I rapporti tra le Regioni e lo Stato sono ispirati al principio di leale cooperazione.

**55. 3.** (ex S. 55. 227)

Acerno.

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Il Sindaco, d'intesa con il Prefetto, collabora alla definizione dei piani di controllo del territorio affidati alle forze di polizia ed alle politiche di prevenzione per garantire un adeguato livello di sicurezza dei cittadini.

**56. 144.**

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli,  
Ceremigna, Leone Delfino,  
Villetti, Brancati.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

Il Sindaco provvede alla definizione dei piani di controllo del territorio affidati alle forze di polizia e alle politiche di prevenzione per garantire un adeguato livello di sicurezza dei cittadini.

**56. 105.**

Fontan, Anghinoni, Alborghetti.

**(A.C. 3931 — sezione 2)**

ART. 59.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando un Comune, una Provincia o una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali, può pro-

muovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 59 DEL TESTO COSTITUZIONALE**

ART. 59.

*Sopprimerlo.*

**\*59. 1.** (C. 60. 61.)

Malavenda.

*Sopprimerlo.*

**\*59. 2.** (C. 60. 61.)

Acquarone.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 59.

Un Commissario del Governo federale, residente nel Capoluogo della Regione, sovrintende alle funzioni amministrative esercitate dalla Federazione.

**59. 3.** (S. 60. 51.)

Stucchi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 59.

Il Governo della Federazione, quando ritenga che una legge di una Regione o di una Provincia autonoma invada una competenza riservata alla Federazione da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Analogamente il Governo di una Regione o di una Provincia autonoma,

quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge della Federazione, di altra Regione e di altra Provincia autonoma invada una propria competenza assegnata da norme costituzionali può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

**59. 4.** (C. 60. 7.)

Caveri, Zeller, Brugger, Widmann, Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 59.

Gli organi di Governo nazionale, regionale, provinciale e comunale, possono reciprocamente porre la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale, solo nei casi di violazione dei diritti fondamentali sanciti e garantiti dalla Costituzione da parte di leggi dagli stessi approvati, e senza termini di scadenza dalla loro pubblicazione.

**59. 5.** (C. 60. 62.)

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 59.

Il Governo e la Regione non possono eccedere ciascuno dalla propria competenza e per questo ricorrono alla Corte Costituzionale.

**59. 6.** (C. 60. 63.)

Malavenda.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 59.

Il Comune, la Provincia, la Regione o lo Stato qualora ritengano che una legge o atto avente valore di legge invada le proprie competenze possono promuovere la

questione di legittimità costituzionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa.

**59. 7.** (C. 60. 16.)

Comino, Fontan, Fontanini, Maroni.

*Sopprimere il primo comma.*

**59. 8.** (C. 60. 64.)

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Il Governo non può promuovere alcuna questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale nei confronti di leggi regionali per conflitto di competenza.

**59. 9.** (C. 60. 65.)

Malavenda.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

La Repubblica, quando ritenga che una legge ecceda la competenza dello Stato, della regione e del comune rispettivamente, promuove la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

**59. 10.** (C. 60. 66.)

Malavenda.

*Al primo comma, sostituire le parole: Il Governo con le seguenti: Il Presidente della Repubblica.*

**59. 11.** (C. 60. 17.)

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bilocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta

Pasini, Frau, Giannattasio, Giovine, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Al primo comma, sostituire le parole: il Governo con le seguenti: la Repubblica.*

**59. 12.** (C. 60. 67.)

Malavenda.

*Al primo comma, dopo la parola: Governo, aggiungere le seguenti: previa approvazione del Parlamento,.*

**59. 13.** (C. 60. 3.)

Armando Cossutta, Diliberto, Bertinotti.

*Al primo comma, sostituire le parole: legge regionale con le seguenti: legge provinciale.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: Regione con la seguente: Provincia.*

**59. 47.** (C. 60. 54.)

Pivetti.

*Al primo comma, sostituire la parola: promuovere con la seguente: sollevare.*

**59. 14.** (C. 60. 22.)

Cè, Chincarini.

*Al primo comma, sostituire le parole: davanti alla con le seguenti: presso la.*

**59. 15.** (C. 60. 23.)

Gambato, Cè.

*Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: venticinque.*

**59. 27.** (C. 60. 24.)

Cè, Chincarini.

*Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.*

**59. 16.** (C. 60. 25.)

Cè, Chincarini.

*Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.*

**59. 26.** (C. 60. 26.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

*Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottantacinque.*

**59. 17.** (C. 60. 28.)

Cè, Chincarini.

*Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trentacinque.*

**59. 25.** (C. 60. 27.)

Cè, Chincarini.

*Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottanta.*

**59. 18.** (C. 60. 30.)

Cè, Chincarini.

*Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: quaranta.*

**59. 24.** (C. 60. 29.)

Cè, Chincarini.

*Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantacinque.*

**59. 19.** (C. 60. 31.)

Cè, Chincarini.

*Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settanta.*

**59. 20.** (C. 60. 33.)

Cè, Chincarini.

*Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: cinquanta.*

**59. 23.** (C. 60. 32.)

Cè, Chincarini.

*Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantacinque.*

**59. 21.** (C. 60. 35.)

Cè, Chincarini.

*Al primo comma, sostituire la parola: sessanta con la seguente: cinquantacinque.*

**59. 22.** (C. 60. 34.)

Cè, Chincarini.

*Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Trascorso tale termine, il Governo non può più intervenire.*

**59. 28.** (C. 60. 36.)

Parolo, Pirovano.

*Sopprimere il secondo comma.*

**59. 29.** (C. 60. 68.)

Malavenda.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Ogni cittadino, anche attraverso la propria rappresentanza di base e dei lavoratori, e senza oneri economici per i proponenti, può sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale quando ritenga che una legge

dello Stato o di una regione violi i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

**59. 30.** (C. 60. 69.)

Malavenda.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Il Presidente della Regione, quando ritenga che una legge dello Stato o di un'altra Regione o un atto avente valore di legge dello Stato invada la competenza della Regione, può sollevare questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

**59. 31.** (C. 60. 37.)

Taradash, Maiolo, Biondi, Savelli, Parenti, Melograni, Nicolini, Rossetto, Frau, Cavanaugh Scirea, Giovine, Landi, Fei.

*Al secondo comma, sostituire la parola: Quando con la seguente: Qualora.*

**59. 32.** (C. 60. 38.)

Bampo, Cavaliere.

*Al secondo comma, sostituire la parola: Quando con le seguenti: Nel caso che.*

**59. 33.** (C. 60. 39.)

Bampo, Cavaliere.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: un Comune, una Provincia o*

**\*59. 34.** (C. 60. 2.)

Turrone, Cento.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: un Comune, una Provincia o*

**\*59. 60.** (C. 60. 12.)

Spini, Carli, Olivo, Giacco, Pittella.

*Al secondo comma, sostituire le parole: un Comune, una Provincia con le seguenti: una provincia autonoma.*

**59. 35.** (C. 60. 1.)

Garra.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: una Provincia.*

**\*59. 36** (C. 60. 42.)

Bampo, Cavaliere.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: una Provincia.*

**\*59. 37.** (C. 60. 70.)

Malavenda.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: una Provincia.*

**\*59. 46.** (C. 60. 41.)

Negri.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: una Provincia.*

**\*59. 57.** (C. 60. 40.)

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Giovine, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Nicolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: o una Regione.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: Regione con la seguente: Provincia.*

**59. 49.** (C. 60. 57.)

Pivetti.

*Al secondo comma, sostituire le parole: invada la propria con le seguenti: invada una propria.*

**59. 50.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: stabilita da norme costituzionali.*

**59. 51.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire la parola: stabilita con la seguente: assegnata.*

**59. 53.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire la parola: stabilita con la seguente: attribuita.*

**59. 52.**

Malavenda.

*Al secondo comma, dopo la parola: può aggiungere le seguenti: con deliberazione della rispettiva Assemblea.*

**59. 54.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire la parola: promuovere con la seguente: sollevare.*

**59. 55.**

Malavenda.

*Al secondo comma, sostituire la parola: promuovere con la seguente: avanzare.*

**59. 38.** (C. 60. 45.)

Bampo, Cavaliere.

*Al secondo comma, sostituire la parola: promuovere con la seguente: proporre.*

**59. 39.** (C. 60. 46.)

Bampo, Cavaliere.

*Al secondo comma, sostituire le parole: davanti alla con le seguenti: presso la.*

**59. 40** (C. 60. 47.)

Bampo, Cavaliere.

*Al secondo comma, sostituire le parole: sessanta con la seguente: novanta.*

**59. 41.** (C. 60. 71.)

Malavenda.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

È istituita presso la Corte costituzionale una sezione speciale composta di sei membri effettivi e due supplenti, oltre il Presidente ed il procuratore generale, nominati in pari numero dalle assemblee legislative dello Stato e dalla assemblea della regione siciliana, competente a conoscere e giudicare, nei casi, nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti del presente articolo, sulla legittimità costituzionale di leggi o atti dello Stato o della regione siciliana, che invadano le competenze assegnate da norme costituzionali ai suddetti enti, statale e regionale, o ai comuni o province della Sicilia.

**59. 42.** (C. 60. 4.)

Acierno.

*Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:*

Nel numero minimo, nelle forme e nei modi previsti dalla legge costituzionale, i Comuni possono collettivamente ricorrere contro le leggi ordinarie statali e regionali che attribuiscono funzioni amministrative allo Stato o alle Regioni, ove le ritengano lesive del principio di sussidiarietà.

**59. 43.** (C. 60. 48.)

Taradash, Parenti, Maiolo, Amato, Baiamonte, Bicocchi, Biondi, Cavanna Scirea, Collavini, Errigo, Filocamo, Fragalà, Landi, Marinacci, Martino, Masi, Maticena, Matranga, Melograni, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Rivolta, Rossetto, Savelli, Scarpa Bonazza Buora

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

La Corte costituzionale si pronuncia sul conflitto di competenza entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

**59. 44** (C. 60. 49.)

Rebuffa, Taradash, Maiolo, Biondi, Savelli, Parenti, Melograni, Niccolini, Fei, Frau, Cavanna Scirea, Giovine, Landi, Lo Jucco, Calderisi, Urbani, Frattini

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

Con legge ordinaria sono determinati i casi, le forme, le condizioni e gli organi competenti a decidere i conflitti in cui siano parti Province e Comuni.

**59. 59.**

Nania, Selva.